



PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2026-2028

Predisposto dal RT in Bozza e condiviso con Consiglio d'Amministrazione il
12 gennaio 2026

Approvato in via definitiva dal Consiglio d'Amministrazione il
27 gennaio 2026

INDICE

SEZIONE I | Inquadramento generale

- 1. PREMESSA IN MERITO AL CONTESTO NORMATIVO APPLICABILE ALLA FONDAZIONE E ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO. RINVIO.**
- 2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO E OBIETTIVI STRATEGICI**
 - 2.1. Struttura del Piano
 - 2.2. Obiettivi strategici
- 3. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTT**
- 4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO**
- 5. ATTORI DEL SISTEMA DI TRASPARENZA**
 - 5.1.** Organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione)
 - 5.2.** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPT)
 - 5.2.1. Funzioni
 - 5.2.2. Requisiti di indipendenza e poteri del RPT
 - 5.2.3. Supporto conoscitivo e operativo
 - 5.2.4. Tutele del RPT
 - 5.2.5. Responsabilità
 - 5.2.6. Sostituto temporaneo del RPT
 - 5.3.** Personale dell'Ente e collaboratori

SEZIONE II | Trasparenza

- 6. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**
 - 6.1. Principi e linee direttrici della Fondazione
 - 6.2. La Sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente"
 - 6.3. Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza
 - 6.4. Standard di qualità della pubblicazione e validazione
 - 6.5. Meccanismi di garanzia e correzione
 - 6.6. Bilanciamento trasparenza e data protection
 - 6.7. Accesso civico

SEZIONE III | Disposizioni finali

- 7. SISTEMA DISCIPLINARE**
- 8. MONITORAGGIO DEL PTT E FLUSSI INFORMATIVI**
 - 8.1.** Monitoraggio e aggiornamento del Piano
 - 8.1.1. Metodologia sottostante al monitoraggio
 - 8.1.2. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione
 - 8.2.** Esiti del monitoraggio dell'anno precedente (anno 2024)
 - 8.3.** Riesame
 - 8.4.** Flussi informativi da e verso il RPT
- 9. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO**
 - 9.1.** Aggiornamento del PTT
 - 9.2.** Approvazione del PTT
 - 9.3.** Attestazione

ALLEGATI

Allegato 1 | Obblighi di pubblicazione

Allegato 2 | Riferimenti normativi e di prassi

SEZIONE I – *Inquadramento generale*

1. **PREMESSA IN MERITO AL CONTESTO NORMATIVO APPLICABILE ALLA FONDAZIONE E ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO. RINVIO.**

La trasparenza è il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e la Fondazione Forense di Monza si conforma ai relativi adempimenti in quanto compatibili come di seguito specificato. In questa sezione dedicata alla Trasparenza, la Fondazione Forense di Monza, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2026-2028, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, delibera 777/2021), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

I due istituti che rappresentano la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012 sono:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;
- l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

In relazione al contesto normativo di riferimento, come recepito dalla "**Fondazione Forense di Monza**" (nel seguito "Fondazione" o "Ente") e alle definizioni di "corruzione" e "trasparenza" agli effetti della l. n. 190/2012, in aderenza a quanto previsto dagli Orientamenti A.N.AC. del 3 febbraio 2022, si rinvia all'**Allegato 1** del presente Piano.

In premessa, va precisato che il presente Piano è redatto dalla Fondazione su base volontaria in ragione delle considerazioni che seguono.

Si premette che il Consiglio ha analizzato e approfondito l'inquadramento generale della Fondazione Forense di Monza rispetto alla normativa circa la prevenzione della corruzione e la Trasparenza nelle sedute del 14.12.2020 e del 06.05.2025.

Invero, come si avrà modo di approfondire nel presente documento, la Fondazione è un ente privato il cui unico socio è l'Ordine degli Avvocati di Monza.

La Fondazione come individuato all'art. 2 dello Statuto ha per scopo lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti ai sensi del D. Lgs 04.03.2010 n. 28 e del D. Lgs 24.10.2023 n. 150 e, comunque, secondo la normativa tempo per tempo vigente;

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione può collaborare in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità simili, con l'Ordine degli Avvocati di Monza, con le forme associative esistenti tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza, con altri Ordini di Avvocati e altri Ordini professionali e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o

persona fisica, che ne condivida gli scopi.

Quanto all'organizzazione, la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri:

- quattro nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza scelti tra i componenti pro-tempore il Consiglio stesso;
- due nominati dal Consiglio Generale;
- quale membro di diritto, il Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza o un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Monza da lui delegato, con funzione di presidente.

Riguardo la natura dei Soci, come emerge dall'art. 5 dello Statuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza nella persona del suo Presidente pro-tempore è socio unico e fondatore di diritto.

Tanto premesso, il d.lgs. n. 97/2016 - nel rivedere l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e relativamente alle **entità privatistiche variamente attratte all'orbita pubblicistica** - ha stabilito un regime di misure (lato anticorruzione e lato trasparenza) più o meno penetrante in relazione al concetto di "controllo pubblico" ovvero alla ricorrenza di determinati indici (*recte* requisiti), tra loro cumulativi.

Segnatamente, sotto il versante della **prevenzione della corruzione**, l'art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012, nell'individuare i soggetti destinatari delle previsioni del P.N.A. (quale "atto di indirizzo")

- in *primis* l'obbligo di adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (per le ulteriori misure, cfr. a seguire) - fa richiamo, oltre che alle PP.AA. propriamente intese, ai (soli) soggetti indicati all'**art. 2-bis, co. 2**, del D.Lgs. n. 33/2013, e dunque:

"a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

*c) alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni**".*

Diversamente, sotto il versante della trasparenza, lo stesso **art. 2-bis, del D.Lgs. n. 33/2013**, prevede un regime differenziato degli obblighi di pubblicazione, così definito:

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)

c) alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici**".

All'esito del confronto fra la fattispecie di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, e la fattispecie della Fondazione Forense, anche alla luce della Delibera n. 1134/2017 (cfr. par. 2.2. pag. 14 e ss.), indifferente la questione della personalità giuridica e chiarito espressamente dall'A.N.AC. che i tre requisiti individuati dalla norma sono "cumulativamente necessari" (cfr. par. 2.2. pag. 14), **Visto anche il parere del Consiglio di Stato** - Adunanza della Commissione Speciale del 20 aprile 2017 - Affare n. 1252/2017 - reso sullo schema di Linee Guida in tema di "Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Viste le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Rilevato che l'Autorità Nazionale anticorruzione ha ricordato che devono adottare misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, ossia che **presentino le seguenti caratteristiche**: essere associazioni, fondazioni o enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica,

1) con bilancio superiore a € 500.000,

2) la cui attività sia finanziata in modo **maggioritario per** almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni

3) **in cui la totalità dei titolari** o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

si deve concludere pertanto che:

- la Fondazione ha un "*bilancio superiore a cinquecentomila euro*";
- la Fondazione, ai soli effetti della disciplina in questione¹, non pare presentare il requisito per cui "*la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni*";

- la Fondazione, di contro, non pare presentare il requisito per cui l'“attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni”.

Ne consegue che, in assenza dei tre requisiti cumulativamente necessari, difettando degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2 bis lett. c) ovvero l'attività non è stata finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni né in almeno due anni del triennio consecutivi né per altra durata; vieppiù, due dei 7 componenti del CDA sono eletti dagli iscritti. **la Fondazione non è tenuta ad applicare (se non volontariamente) la disciplina di cui all'art. 1 comma 2-bis l. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione, in quanto non rientra fra i soggetti di cui all'art. 2-bis d.lgs. 33/2013 s.m.i.**

Valutato altresì

- che - come chiarito dal Consiglio di Stato nel sopra citato parere - l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, al comma 3 *“comprende ulteriori soggetti, ai quali si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, “in quanto compatibile”, ma “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”: (i) le “società in partecipazione pubblica” come definite dal d.lgs. 175/2016; (ii) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, “anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. Si tratta di soggetti non in controllo pubblico, con una non trascurabile rilevanza economica, e che hanno un collegamento qualificato con la p.a., vale a dire partecipano in funzione strumentale o sostitutiva alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni partecipanti o vigilanti.*
- e che “ad essi non si applicano (se non su base volontaria o in virtù di accordi specifici) gli obblighi sulle misure di prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 2, legge 190/2012; si applicano invece, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse, quelli sulla trasparenza.”

ne consegue che alla Fondazione Forense vanno applicati i soli obblighi in termini di trasparenza, cui peraltro da tempo dà piena attuazione.

All'esito del confronto fra la fattispecie di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, e la fattispecie della Fondazione, anche alla luce della Determinazione n. 1134/2017 già citata, indifferente la questione della personalità giuridica, si deve concludere che:

- la Fondazione ha un “bilancio superiore a cinquecentomila euro” (vedi sopra);
- la Fondazione, sebbene non in relazione a tutte le rispettive linee di attività, pare esercitare *in parte qua* “funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Ne consegue che la Fondazione applica la disciplina in materia di TRASPARENZA secondo quanto previsto per i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Consiglio, nella seduta del 06/05/2025, ha riconfermato l'orientamento qui riportato, in essere dal 2020, precisando che, in considerazione del fatto che dall'estate del 2024 la Fondazione Forense è dotata di dominio e sito autonomo (www.fondazioneforensemonza.it), venga sullo stesso implementata, autonomamente dall'Ordine degli Avvocati di Monza, l'area “Amministrazione Trasparente” e che le pubblicazioni periodiche vengano ivi fatte, disgiuntamente dal sito ordinistico. Nella stessa seduta viene nominata la Dott.ssa Daniela Silva Responsabile della Trasparenza, avendo già ricoperto il ruolo in seno all'Ordine dal 2014 al 2019, e il Consiglio la incarica di tutte le incombenze necessarie interfacciandosi con il Responsabile per l'anticorruzione e la Trasparenza dell'Ordine Dott. Marco Orlandi, ove necessario.

Si precisa inoltre che la Fondazione Forense da novembre 2025 si è dotata di nuovo sito internet nel quale sono state trasferite, nell'apposita sezione, tutte le pubblicazioni in materia di Trasparenza del 2024 e 2025.

Tutte le pubblicazioni di anni precedenti sono state svolte nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito dell'Ordine degli avvocati di Monza (www.ordineavvocatimonza.it).

¹ La disciplina in tema di trasparenza applica la medesima disciplina prevista per le pp.aa. agli ordini professionali, colché, ai soli fini della materia di che trattasi, v'è quella equiparazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”* (conv. in legge 10 agosto 2023, n. 101). Il richiamo, in particolare, è a quanto previsto dall'art. 12-ter, cit. a mezzo del quale è stato modificato il testo dell'art. 2 comma 2-bis del d.l. n. 101/2013, con l'inserimento, nel predetto comma, del seguente periodo:

«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO E OBIETTIVI STRATEGICI

2.1 Struttura del Piano

Fermo quanto sopra sintetizzato in termini di premessa generale, il presente **Piano Triennale della Trasparenza (PTT) di Fondazione Forense** illustra le strategie e le metodologie che il RPT ha elaborato - in attuazione degli **obiettivi strategici** approvati dall'organo di indirizzo politico - relativamente alle azioni da assumere ai fini della implementazione della trasparenza amministrativa, a valere per il triennio considerato.

Il presente Piano è così strutturato:

- 1) **Sezione I - Inquadramento generale:** in questa parte è descritta la strategia in materia di trasparenza adottata dall'Ente, il processo di adozione del Piano e gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012;
- 2) **Sezione II - Trasparenza:** in questa Sezione sono descritte le misure dall'Ente per dare corso agli adempimenti inerenti alla trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione e alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente", Fondazione Forense, del sito *web* della Fondazione Forense di Monza www.fondazioneforensemonza.it), e reattiva (istituti di accesso);
- 3) **Sezione III - Disposizioni finali:** nella Parte finale è descritto il sistema di monitoraggio del Piano e delle misure di prevenzione, di livello generale e specifico, ivi previste, le iniziative di comunicazione e diffusione nonché il richiamo alla sanzionabilità delle condotte in violazione del Piano medesimo.

2.2 Obiettivi strategici

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2026 – 2028 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato: "promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività"

In esito all'attività di confronto con il RPT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del presente Piano, ha individuato, con riferimento al triennio considerato, i seguenti **obiettivi strategici**:

| <u>Obiettivo</u> | <u>Modalità</u> | <u>Soggetti</u> | <u>Tempi</u> |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| <i>Pubblicazione dati informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" sul nuovo sito della Fondazione Forense di Monza</i> | <i>Aggiornamento periodico avuto riguardo agli obblighi di pubblicazione applicabili alla Fondazione</i> | <i>RPT, segreteria</i> | <i>Entro dicembre 2026</i> |

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| <i>(Obiettivo in continuità) Migliorare l'offerta formativa per migliorare la trasparenza al fine di semplificare le procedure telematiche e dare una maggiore accessibilità agli utenti.</i> | <i>Partecipazione dipendente/i e consiglieri a corsi in materia Prevenzione della corruzione e Trasparenza.</i> | <i>Consiglio di amministrazione, RPT Dipendenti,</i> | <i>Entro dicembre 2027</i> |
| <i>Progettare un efficiente sistema di accesso civico e accesso generalizzato.</i> | <i>Dal momento che è il primo anno di effettiva autonomia dell'area Amministrazione Trasparente della Fondazione Forense di Monza, precedentemente inglobata in quella dell'Ordine degli Avvocati, è necessario approfondire le tipicità degli accessi agli atti in special modo degli utenti dell'Organismo di conciliazione</i> | <i>RPT, Dipendenti, Consiglio di Amministrazione</i> | <i>Entro dicembre 2026</i> |

3. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTT

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati consultati i Consiglieri e il personale dipendente che hanno potuto prendere visione della bozza.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

Il presente PTT è stato redatto a cura del RPT della Fondazione con il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e avuto riguardo agli indirizzi diramati dal Consiglio di Amministrazione (cfr. quanto sopra, per la definizione degli obiettivi strategici di cui all'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012).

Il PTT è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, trasmesso a tutti i dipendenti ed è infine pubblicato sul sito istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente", Macrofamiglia "Altri contenuti".

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nell'Ente;
- tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Fondazione nell'ambito dei processi sensibili quali, a esempio, i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente PTT. Tali clausole sono proposte e periodicamente aggiornate dal RPT.

5. ATTORI DEL SISTEMA DI TRASPARENZA

5.1. Organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione)

L'organo di indirizzo politico della Fondazione e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla trasparenza, svolge le seguenti funzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 nomina il RPT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi fornite;
- 3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTT.

5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPT).

Il Consiglio di Amministrazione, con atto di nomina del 06 MAGGIO 2025, ha nominato la Dott.ssa Daniela Silva quale Responsabile della Trasparenza.

Salvo quanto precisato nel corrispondente atto di nomina e qui richiamato, in merito al ruolo, alle funzioni e ai poteri del RPT, si rinvia all'Allegato 3 al P.N.A. 2022, cui si adegua il presente Piano.

5.2.1 Funzioni.

Ai sensi della l. n. 190/2012, il RPT svolge le seguenti funzioni:

- segnala al Consiglio di Amministrazione, al Revisore Unico, ove quest'ultimo svolga le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al soggetto competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- predispose e propone al Consiglio di Amministrazione, il Piano Triennale della Trasparenza (PTT) (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del PTT e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTT (art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno (o, comunque, entro il diverso termine indicato dall'A.N.AC.), recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito *web* istituzionale (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 in coordinamento con l'RPCT dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPT

svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTT, che nell'Ente, siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 all'A.N.AC., all'A.G.C.M. ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

In particolare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ("Amministrazione Trasparente", Fondazione Forense, del sito *web* www.fondazioneforensemonza.it), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala al Consiglio di Amministrazione, al Revisore Unico, all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, agli organi disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- provvede all'aggiornamento della Sezione "Trasparenza" del presente PTT all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede al soggetto all'uopo individuato competente dell'Ente le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico "generalizzato" (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013).
- si pronuncia sulle istanze di riesame a fronte del provvedimento emesso dall'Ente di diniego, totale o parziale, di accesso civico "generalizzato" ovvero in caso di mancato riscontro alle istanze di tal fatta (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).

5.2.2 *Requisiti di indipendenza e poteri del RPT.*

Il RPT, nella rispettiva veste, è indipendente e autonomo, riferendo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in merito all'attività svolta.

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPT della Fondazione sono attribuiti i seguenti poteri:

- in caso di segnalazioni o, comunque, nel caso in cui abbia notizia di presunti fatti illeciti che coinvolgano l'Ente, e nei limiti di quanto precisato dalla citata Delibera A.N.AC. n. 840/2018, chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità;
- chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato atti ovvero posto in essere attività, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze - di fatto e di diritto - che hanno condotto alla scelta assunta;
- effettuare, anche con l'ausilio di eventuali organi di vigilanza costituiti *ad hoc* dell'Ente, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione del PTT, l'introduzione di meccanismi di monitoraggio in relazione a eventuali (e anche solo potenziali) ipotesi di conflitto di interessi, anche mediante la formulazione di proposta di adozione di specifica procedura in tal senso;

- valutare le eventuali segnalazioni / reclami anonimi e non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini nei limiti in cui evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 33/2013;
- ogni altro potere espressamente conferito dalla legge al RPT.

5.2.3 *Supporto conoscitivo e operativo.*

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate *ex lege* al RPT implica, anzitutto, che tutti gli Uffici della Fondazione attuino - correttamente e sollecitamente - le indicazioni diramate dal medesimo RPT.

L'attività del RPT deve essere supportata e affiancata - con continuità e la massima efficacia - dal Consiglio di Amministrazione e da tutti i dipendenti, i quali sono obbligati, a pena di sanzione disciplinare, a garantire i flussi informativi disciplinati dal PTT.

Ove ne ricorrano i presupposti o ve ne sia la necessità, anche al fine di favorire il tempestivo intervento del Consiglio di Amministrazione a ulteriore ausilio del RPT, quest'ultimo redige - su richiesta del primo e, comunque, semestralmente - una rendicontazione di sintesi in merito alle attività espletate e alle eventuali criticità riscontrate, anche in termini di "scarsa collaborazione" da parte del personale tenuto agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Al fine di garantire verso il RPT un adeguato e continuo supporto formativo, l'Ente - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPT percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l'implementazione dei modelli di gestione del rischio).

La Fondazione assicura verso il RPT le risorse - materiali, nonché umane, di ausilio trasversale al suo operato - e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell'ambito dell'aggiornamento annuale del PTT, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal Piano medesimo.

5.2.4 *Tutele del RPT.*

Il RPT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Fondazione adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPT ha una durata non inferiore a 3 anni;
- b) l'incarico è prorogabile;
- c) il RPT può essere revocato solo per giusta causa;
- d) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPT, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto dal P.N.A.;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. **c)** e **d)**, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del nominato RPT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, che dispone la comunicazione all'A.N.AC. della revoca affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace;
- f) inoltre, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, co. 7, della l. n. 190/2012, così come modificata dal D. Lgs. n. 97/16, eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate all'A.N.AC., che può chiedere informazioni e agire ai sensi del citato art. 15, anche alla luce della specifica disciplina contenuta nel "*Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

5.2.5 Responsabilità.

Nei limiti di concreta applicabilità alla Fondazione, il RPT risponde delle responsabilità previste dalla vigente legislazione, in particolare come disciplinate dalla l. n. 190/2012 e collegata normativa e prassi d'attuazione.

Si applicano, in ogni caso, le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Codice di comportamento.

5.2.6 Sostituto temporaneo del RPT

In caso di - temporanea e improvvisa - assenza le funzioni del RPT sono assolte dal Consigliere di Amministrazione, privo di deleghe, anagraficamente più anziano.

Qualora l'assenza si dovesse tradurre in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPT, sarà compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

5.3. Personale dell'Ente e collaboratori

Tutti i dipendenti della Fondazione:

- a) osservano le misure contenute nel PTT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- b) segnalano le situazioni di illecito al RPT;
- c) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente osservano le misure contenute nel Piano e nel Codice di comportamento, provvedendo a eventuali segnalazioni di illecito.

La Fondazione informa tutti i soggetti terzi che intrattengano con l'Ente rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la stessa senza vincoli di dipendenza (consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati) in merito all'adozione e all'aggiornamento del PTT.

Il RPT valuterà l'opportunità di fornire a tali soggetti terzi indicazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente già in essere, in ordine all'accettazione del Codice di comportamento.

SEZIONE II – TRASPARENZA

6. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

6.1 Principi e linee direttrici della Fondazione.

L'Ente condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Fondazione assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione Trasparente", Fondazione Forense, del sito *web* www.fondazioneforensemonza.it - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- 1) la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato (di tipo aperto) da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- 2) la piena accessibilità ai dati nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- 3) la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- 4) il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

6.2 La Sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.

Al fine di ottemperare alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, per quanto compatibili, la Fondazione ha predisposto la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito *web* all'indirizzo www.fondazioneforensemonza.it, nella nuova versione in dotazione dal 13/11/2025, ed ancora attualmente oggetto di interventi di implementazione al fine di dare compiuta attuazione alle necessità normative richieste da A.N.AC.

La sezione è articolata secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 1134/2017, tenendo conto della sua applicabilità alla Fondazione e tenuto conto della riconducibilità della Fondazione tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, come specificato nelle premesse.

A tale fine è riportata l'alberatura prevista, con in evidenza gli obblighi di pubblicazione di interesse per la Fondazione.

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso, bandi di gara e contratti
- Enti controllati – non pubblici
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Pagamenti dell'amministrazione, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Altri contenuti (Anticorruzione, accessibilità, accesso civico e Whistleblowing)

Le sezioni relative ai seguenti ambiti non sono inseriti in quanto non applicabili agli ordini professionali:

- performance
- servizi erogati
- opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio
- informazioni ambientali
- strutture sanitarie
- interventi straordinari e di emergenza

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link, un bottone dedicato, <https://fondazioneforensemonza.it/amministrazione-trasparente/>, sulla Home Page del sito web della Fondazione che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.lgs. n. 33/2013).

DISPOSIZIONI GENERALI:

Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo inerente ai rinnovi dei Consigli; la normativa di riferimento inerente alla classe

forense e alle pubbliche amministrazioni.

ORGANIZZAZIONE

Dati concernenti i componenti dei consigli (Art. 14), l'articolazione degli uffici e i contatti

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui sopra si fa rimando al medesimo art. del detto D.lgs. al co. 1 che limita l'obbligo di pubblicazione agli enti locali, stato e regioni; e al co.1 bis che deroga l'obbligo della pubblicazione dei dati patrimoniali nel caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.

Sono pubblicati, inoltre, i dati inerenti all'articolazione degli uffici dell'Ordine con il relativo organigramma nonché i link di rimando ai contatti dell'Organismo di Conciliazione e di Fondazione Forense.

CONSULENTI E COLLABORATORI

Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La sotto-sezione contiene l'indicazione della denominazione dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore di Fondazione Forense e dell'Organismo di Conciliazione con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

PERSONALE

Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21); dei titolari di incarichi dirigenziali (Art. 14).

La sotto-sezione riporta il prospetto della dotazione organica del personale, la qualifica, la tipologia di regime contrattuale, il regime orario e gli incarichi ed il costo complessivo annuo.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina della contrattazione collettiva Nazionale

Si precisa che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso ed avvisi aperti ed espletati dall'ente.

ENTI CONTROLLATI

Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La sotto-sezione riporta il seguente testo "La Fondazione è un ente privato interamente partecipato dall'Ordine degli Avvocati di Monza che è socio unico. La Fondazione non detiene alcuna partecipazione di controllo in altri enti"

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Tipologie di procedimento (Art. 35), e Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (Art. 35).

Sezione attualmente non compilata. Si valuterà in seguito l'opportunità di inserirla e aggiornarla.

PROVVEDIMENTI

Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

Sezione attualmente non compilata. In fase di approfondimento.

BILANCI

Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29) e Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina contiene il link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti di Fondazione Forense di Monza.

La sotto-sezione contiene, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione o soggetti analoghi (art. 31)

Sezione attualmente non compilata. In fase di approfondimento.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (Art. 36);

La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d.lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni, Pos e bonifici bancari.

Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

Dati inerenti all'indicatore di tempestività dei pagamenti (Art. 33)

La pagina riporta trimestralmente e per ogni anno l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi (prestazioni professionali) e forniture.

ALTRI CONTENUTI – Anticorruzione, accessibilità e accesso civico

Dati inerenti alla nomina del RPCT (Art. 43); Relazione del RPCT (art. 1, c. 14. L. 190/2012); Obiettivi di accessibilità (Art. 9, co. 7. D.l 179/2012); Accesso civico (Art. 5)

La sottosezione contiene le delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense inerente alla nomina del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza.

Vengono, inoltre, pubblicate annualmente le relazioni dell'RPT e i relativi PTT o gli aggiornamenti annuali.

Infine si dà evidenza di quanto attiene al settore dell'accesso civico, generalizzato e agli atti amministrativi: viene pubblicato il regolamento e il tariffario per l'accesso agli atti amministrativi nonché l'elenco delle richieste di accessi civico e generalizzato nonché delle istanze di accesso agli atti amministrativi. In fase di aggiornamento

6.3 Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza.

Nell'**Allegato 1** al presente PTT sono indicati i soggetti sui quali gravano gli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatori agli effetti dell'Allegato 1 alla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Il personale afferente ai vari Uffici, ciascuno per la propria area di competenza, supporta i Referenti relativamente:

- 1) alla raccolta e all'elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) al trasferimento dei dati;
- 3) all'aggiornamento e monitoraggio dei dati.

6.4 Standard di qualità della pubblicazione e validazione

Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 l'A.N.AC. ha approvato anche l'allegato n. 4 "*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013*" recante indicazioni in tema di requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse⁸.

In proposito, il responsabile della validazione, periodicamente, dà atto della coerenza o meno di quanto trasmesso ovvero direttamente pubblicato, rispetto ai seguenti criteri previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e, comunque, dalla Delibera A.N.AC. appena richiamata⁹.

| CRITERIO | CONFORMITA' |
|---|--|
| Integrità | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Completezza | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Tempestività | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Aggiornamento | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Semplicità di consultazione | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Comprensibilità | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Omogeneità | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Facile accessibilità e riutilizzabilità | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Conformità ai documenti in possesso dell'Ente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Riservatezza | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| NOTE | ESITO |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Pubblicabile <input type="checkbox"/> Pubblicabile provvisoriamente <input type="checkbox"/> Non pubblicabile | |

Il responsabile della validazione trasmette la tabella al RPT al fine di consentire il monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente", Fondazione Forense.

⁸ Le indicazioni sono fornite alla luce di quanto previsto dall'art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013 con cui è richiesto all'Autorità di definire, negli standard, nei modelli e negli schemi predisposti, le disposizioni finalizzate a definire anche le procedure di validazione. In base a quanto definito nell'allegato 4, nonché dalle Linee Guida dell'AGID, per validazione si intende: «Un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative». Inoltre, lo scopo della validazione è quello di: «Assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare».

⁹ Secondo quanto previsto dall'All. 4 alla Delibera A.N.AC. 495/2023, «Il responsabile della validazione, pertanto, seleziona i requisiti di qualità rispettati. Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei criteri di qualità dell'art. 6, il medesimo responsabile compila il campo libero "NOTE", specificando le carenze rilevate ed eventuali interventi correttivi da apportare. Il dato è:

a) pubblicabile, in quanto tutti i requisiti di qualità sono stati rispettati;

b) pubblicabile provvisoriamente, ogniqualvolta le difformità rilevate siano lievi e con riserva di sostituirli non appena siano disponibili dati conformi;

c) non pubblicabile, nella misura in cui le difformità siano macroscopiche».

Relativamente ai controlli (recte, al monitoraggio), si rinvia al paragrafo in tema

6.5 Meccanismi di correzione

L'All. 4 della Delibera A.N.AC. 495/2024 prevede la possibilità di effettuare controlli, anche sostitutivi, sulla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza, nonché attuare dei meccanismi di correzione¹⁰.

Quanto ai meccanismi di correzione, vale quanto a seguire riportato:

| | |
|-----------------|---|
| Finalità | Controllare il funzionamento delle procedure di validazione finalizzate all'esatta rappresentazione dei dati documenti e informazioni conformemente agli standard |
| Soggetti | <input type="checkbox"/> RPT, tempestivamente <input type="checkbox"/> In caso di inerzia, nell'ordine, entro 5 giorni dalla piena conoscenza della carenza ovvero dalla segnalazione: <ul style="list-style-type: none"> - Titolare delle funzioni di OIV - Organo di indirizzo |

¹⁰ Secondo quanto previsto dall'All. 4 alla Delibera A.N.AC. 495/2024: «I meccanismi di garanzia e di correzione sono quelle procedure necessarie per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti e la qualità degli stessi. Suddetti meccanismi sono attivabili anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse e, a tal fine, le amministrazioni dovrebbero assicurarne la piena conoscibilità nei propri siti istituzionali.

La funzione di garanzia e correzione è articolata su diversi livelli di competenza di intervento secondo un grado di progressiva inerzia nell'assolvimento di tale funzione secondo il seguente ordine:

1) il RPT che, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal decreto trasparenza, assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate tra cui, nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme ai requisiti di qualità del dato, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato e ne richiede l'adempimento.

2) OIV o organismo con funzioni analoghe

3) L'organo di indirizzo politico, anche a seguito della comunicazione da parte di RPT e OIV delle criticità rilevate

4) ANAC, che riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

6.6 Bilanciamento trasparenza e data protection

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere **attuata** nel rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali.

Conseguentemente, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. In tal senso si richiamano le previsioni del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), nonché le Linee Guida del Garante della Protezione dei Dati Personali del 2014 (e corrispondenti FAQ pubblicate sul sito istituzionale), così come i pareri e gli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Quale regola generale, pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre sempre verificare:

- (i) che la disciplina in materia di trasparenza preveda uno specifico obbligo di pubblicazione;
- (ii) che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. Lo stesso D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 7-bis, comma 4, dispone che *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

6.7 Accesso civico.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per le società in controllo pubblico, la Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017, nonché, nei limiti di applicabilità, la Delibera A.N.AC. n. 50/2013), la Fondazione valuterà se dotarsi di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del surrichiamato Decreto Trasparenza. Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) della Fondazione potrà essere disciplinato da un Regolamento Unico.

A ogni modo, allo stato, le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, possono essere trasmesse indifferentemente tramite mail, PEC. o posta tradizionale:

- se riguardanti documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, al RPT;
- se riguardanti documenti o dati **non** oggetto di pubblicazione obbligatoria, alla Direzione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, il titolare del potere sostitutivo è Presidente.

Verrà, come accennato negli obiettivi strategici, approfondito nel corso del 2026 la tipicità delle richieste di accesso agli atti in special modo degli utenti dell'Organismo di conciliazione al fine di approfondirne le caratteristiche e valutare se redigere un regolamento ad hoc.

SEZIONE III – Disposizioni finali

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, i C.C.N.L. di riferimento, cui si rinvia.

In particolare:

- a) **Misure nei confronti dei dipendenti.**

I procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare di cui sopra è soggetto a costante verifica da parte del RPT e dal Consiglio di Amministrazione.

b) Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori).

In caso di violazione del Piano da parte di soggetti apicali diversi dai dipendenti il RPT informerà il Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

c) Misure nei confronti di soggetti terzi.

I comportamenti in violazione del Codice di comportamento e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con l'Ente (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è dovere della Fondazione inserire nei relativi contratti.

8. MONITORAGGIO, RIESAME E FLUSSI INFORMATIVI

8.1. Monitoraggio del Piano

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPT.

I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, come declinati dalla citata Determinazione, e dettagliato sopra.

8.1.1 Metodologia sottostante al monitoraggio.

Il P.N.A. 2022 prevede delle semplificazioni per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, auspicando allo stesso tempo l'incremento del monitoraggio al fine di garantire effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione. In quest'ottica la Fondazione ha previsto un **Monitoraggio di primo livello (self assessment)** che consta in raccolta d'informazioni, anche attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio elaborate dal RPT medesimo. Tale monitoraggio: (i) è esteso a tutti gli Uffici e tutti i processi; (ii) è svolto 1 volta / anno.

In caso di evidenza negativa, il RPT procede ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte dell'Ufficio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 840/2018.

8.1.2 Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.

Il monitoraggio della trasparenza - oltre all'attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione - si articola su due livelli.

- 1) Primo livello di monitoraggio (self assessment Responsabili):** ciascun Referente provvede al **monitoraggio** in merito alle pubblicazioni di competenza secondo le tempistiche indicate nell'**Allegato 2** al presente PTT, nella corrispondente colonna. Gli esiti del

monitoraggio in autovalutazione sono trasmessi al RPT;

2) **Secondo livello di monitoraggio (monitoraggio stabile del RPT):** il RPT provvede al **monitoraggio agli effetti del d.lgs. n. 33/2013**, in merito a tutte le pubblicazioni presenti in “Amministrazione Trasparente”, Fondazione Forense, secondo tempistiche e campionamenti diversificati a seconda del tipo di dato / documento / informazione, all’uopo redigendo un apposito verbale di monitoraggio. Il monitoraggio del RPT riguarda:

- lo stato della pubblicazione;
- l’aggiornamento;
- la completezza;
- la chiarezza;
- il formato;
- la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (UE 679/2016 c.d. “GDPR”), secondo le indicazioni all’uopo diramate dal Garante.

8.2 Esiti del monitoraggio dell’anno precedente (2025).

In relazione all’anno 2025, il monitoraggio del Piano, a cura del RPT, ha riguardato - nell’ottica della integrale revisione del sistema - tanto l’attuazione delle misure di livello generale quanto di livello specifico, nel confronto con i diversi soggetti tenuti all’attuazione delle misure anche in considerazione all’implementazione del nuovo sito della Fondazione Forense di Monza.

8.3 Riesame

Con cadenza annuale, il RPT, anche nell’ambito di incontri all’uopo organizzati, provvede, nel confronto con i dipendenti, a verificare l’attualità e la coerenza del PTT.

8.4 Flussi informativi da e verso il RPT.

Ai sensi dell’art. 1, 9, lett. c), della l. n. 190/2012, il sistema di monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione si struttura in base ai seguenti flussi informativi:

| Soggetto coinvolto | Flusso informativo |
|--|--|
| Consiglio di Amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPT: relazione annuale di sintesi sull’attività effettuata e relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese ▪ Verso RPT: comunicazione al RPT sull’assetto organizzativo dell’Ente e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale. Eventuali segnalazioni di illecito pervenute dall’esterno. |
| Dipendenti <i>(per competenza)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPT: circolari e linee guida sull’attuazione del Piano ▪ Verso RPT: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali nelle aree della Fondazione a rischio reato, informativa sulle attività gestite e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni ▪ Verso RPT: ai fini della redazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. n. 190/2012 (dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno ▪ Verso RPT: (dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi promossi da e contro la Fondazione aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva / danno erariale), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Enti pubblici e Autorità di vigilanza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPT: risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione |
|---------------------------------------|--|

9. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO

9.1. Aggiornamento del PTT.

L'Ente provvederà all'aggiornamento del presente PTT nei seguenti casi:

- **ove non sia possibile ricorrere alla conferma del Piano**, approvazione annuale entro il **31 gennaio di ogni anno**, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012 ovvero diversa periodicità stabilita da A.N.AC. in una ottica di semplificazione per gli enti di ridotte dimensioni;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Fondazione;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
- adozione di nuovi Regolamenti o nuove Procedure, di ogni genere e con ogni finalità, che sortiscano impatti sul presente Piano.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

9.2. Approvazione del PTT

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal RPT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del primo.

Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito internet della Fondazione Forense di Monza, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

9.3. Attestazione

Si attesta che il presente Piano Triennale per la Trasparenza è stato redatto nella forma di bozza dal sottoscritto Responsabile per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 06/05/2025. Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio in data 12/01/2026 per poterlo rendere accessibile, previa delibera del Consiglio, ai soggetti coinvolti e interessati, affinché questi possano presentare osservazioni e richieste di chiarimento in vista della delibera di approvazione nella forma definitiva nella seduta di Consiglio del 27/01/2026.

Si attesta altresì che il presente Piano per la Trasparenza ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Monza, 27/01/2026

ALLEGATI

Allegato 1 | Obblighi di pubblicazione

Allegato 2 | Riferimenti normativi e di prassi

Firma del Responsabile
Dott.ssa Daniela Orietta Silva

